

SENTENZA
N. 993/07
CRON. 4549/2007
R.G.L. 1218/2006



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Carlo PEYRON	PRESIDENTE
Dott. Michele MILANI	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **1218/2006** R.G.L.

promossa da:

CONFALONE Bruno, residente in Torino, Via Servais 200,
C.F. CNFBRN42T08B781T – **AMOROSO Salvatore** –
FORTUNATO Maria Rosa – **CHIAPPONE Elide** –
GAGGINO Rosanna – **DOMENICI Ermana** – **FORNARI**
Renato – **SCORRANO Concetta Loredana** – **PROTO Adele**,
tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso in
appello e in calce al ricorso introduttivo del giudizio,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Rachele Primavera e
dall'Avv. Simone Di Simone ed elettivamente domiciliati presso
lo studio dell'Avv. Ettore Nisivoccia in Torino, Via Genovesi n.
2.

APPELLANTI

CONTRO

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Corso Stati Uniti n. 45.

APPELLATO

Oggetto: Pagamento somma.

CONCLUSIONI

Per gli appellanti:

“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata

1. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'equiparazione del loro trattamento stipendiale a quello attribuito al personale del ruolo ad esaurimento;
2. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti agli incrementi stipendiali previsti per il personale del soppresso ruolo ad esaurimento dalle Tabelle A, B e C del ccnl Comparto Ministeri quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nonché dalle Tabelle A, B e C allegate al ccnl 2000-2001 comparto Ministeri e Tabelle allegate al ccnl 1998-2001 comparto Ministeri;
3. per l'effetto condannare il Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore al pagamento ai

ricorrenti delle differenze retributive e contributive e degli incrementi stipendiali tra il personale C3 e i ruoli ad esaurimento, entrambe le somme maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dall'1.7.1998, fino all'effettivo soddisfo.

4. con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.

Per l'appellato:

“In via principale, dichiararsi inammissibile o improcedibile per carenza di interesse o comunque respingersi nel merito perchè infondato l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 5515/05: Con vittoria delle spese di questo grado di giudizio.

In subordine, per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale avversario, riformarsi in via incidentale condizionata la sentenza del Tribunale di Torino n. 5515/05 e conseguentemente dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario ex adverso adito. Con vittoria delle spese di questo grado di giudizio.

In via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di reiezione dell'appello incidentale condizionato, dichiararsi parzialmente estinte per prescrizione le pretese avversarie (relativamente al periodo 1 luglio 1998/20 ottobre 1999) o comunque respingersi, perchè infondate, le richieste relative al periodo 1 luglio 1998/15 febbraio 1999, in ogni caso rigettandosi la domanda volta ad

ottenere il contestuale riconoscimento, sulle somme eventualmente liquidate, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Con compensazione delle spese di lite”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9.3.2005 avanti al Tribunale di Torino, il sig. Confalone Bruno e altri 8 ricorrenti evocavano in giudizio il Ministero della Giustizia ed esponevano quanto segue:

- erano tutti dipendenti del Ministero convenuto, operavano in qualità di direttori di cancelleria ed inquadramento nell'area C, posizione economica C3 (ex IX qualifica funzionale);
- le mansioni del personale appartenente alla IX qualifica funzionale (ora C3) erano stabilite dall'art.20 del D.P.R. 8.5.1987 n.266 fra le quali era compreso il compito di sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;
- i ruoli del Ministero della Giustizia annotavano in servizio anche la presenza di funzionari del ruolo ad esaurimento e qualifica di direttori di divisione;
- il personale del ruolo ad esaurimento, al quale le funzioni vicarie del dirigente erano state attribuite solo con l'art.25, 4° comma del D.L.vo 165/01, per effetto dell'art.13 comma 1° del CCNL 1998-2001 era confluito nella stessa area professionale del personale appartenente alla IX

- qualifica funzionale, ora C3, mantenendo peraltro un trattamento economico distinto e migliore degli esponenti;
- tale differenziazione, anche in considerazione dell'equipollenza delle competenze professionali delle due categorie di funzionari, costituiva una violazione del principio di parità di trattamento sancito dell'art.45 del D.Lgs. 165/01.

Sulla base di tali premesse, i ricorrenti chiedevano in via conclusiva che fosse accertato il diritto all'equiparazione del loro trattamento stipendiale a quello attribuito al personale del ruolo ad esaurimento e che il Ministero convenuto fosse condannato al pagamento delle conseguenti differenze retributive e contributive e degli incrementi stipendiali con decorrenza 1.7.1998, oltre accessori.

Il Ministero della Giustizia, costituendosi ritualmente in giudizio, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione e la prescrizione dei crediti eventualmente maturati in data anteriore al 21.10.2004; nel merito contestava la fondatezza delle pretese chiedendo la reiezione delle domande formulate nel ricorso.

Con sentenza 7.10 – 31.10.05, non notificata, il giudice del Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione ed accertata la persistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, respingeva nel merito le domande compensando le spese di lite.

Con ricorso depositato in data 18.7.2006 gli stessi ricorrenti in primo grado hanno proposto appello assumendo le conclusioni riportate in epigrafe.

Il Ministero della Giustizia, costituendosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello secondo le conclusioni riportate in epigrafe.

All'udienza del 18.9.2007, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione prospettata dal Ministero rilevando che le pretese economiche decorrono dal 1.7.1998, e quindi dal momento in cui le controversie del pubblico impiego sono devolute al giudice ordinario; rispondendo ad alcuni rilievi svolti dal Ministero in sede di comparso di costituzione, ha ritenuto persistente e sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti in quanto risultano ancora in servizio alcuni dipendenti appartenenti al ruolo esaurimento.

Per quanto attiene al merito, il giudice di primo grado ha respinto le ragioni delle parti ricorrenti sulla base delle seguenti argomentazioni:

- la differenziazione del trattamento economico previsto per il personale del ruolo esaurimento con qualifica di ispettore generale e direttore di divisione, ha origine nell'art.60 del DPR 748/72, si è mantenuto nel corso del

tempo ed è stato ribadito dapprima con l'art.25 comma 4° del D. Lgs. 29/93 ed infine con l'art.69, comma 3° del D. Lgs. 165/01;

- contrariamente a quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, anche la normativa contrattuale ha mantenuto la distinzione fra le due categorie , inserendo il personale del ruolo ad esaurimento nell'area C, ma con un trattamento economico differenziato, non corrispondente alla posizione economica C3 attribuita ai ricorrenti;
- tale differenziazione non viola il principio di parità di trattamento stabilito dall'art.45 comma 2° del D.Lgs. 165/01; infatti la distinzione da un lato trova fondamento nella peculiare origine storica del ruolo ad esaurimento e per altro verso anche nello svolgimento di mansioni contraddistinte da un grado di professionalità maggiore rispetto al personale, come i ricorrenti, della ex IX qualifica funzionale.

Prima di affrontare le questioni proposte dagli appellanti, occorre considerare che in sede di gravame il Ministero ripropone l'eccezione di difetto di interesse ad agire, in quanto, con il collocamento a riposo avvenuto nel dicembre 2004 dell'ultimo dipendente inquadrato nel ruolo esaurimento (in riferimento alle qualifiche di direttore di cancelleria o direttore superiore) non si potrebbe porre la questione di disparità di trattamento per mancanza del *tertium comparationis*.

L'eccezione va disattesa in quanto la pretesa degli appellanti decorre dal 1.7.1998, e quindi, quantomeno fino al dicembre 2004 si può porre anche in concreto la questione dell'equiparazione del trattamento economico con quello assegnato al personale del ruolo esaurimento.

Tanto premesso, con un primo motivo d'appello, gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado abbia ravvisato una differenza fra le mansioni da loro svolte rispetto a quelle del personale del ruolo esaurimento, nonostante sul punto il Ministero in primo grado non avesse prospettato alcuna contestazione.

Il motivo non è fondato in quanto si basa su un presupposto erroneo.

Infatti il giudice di primo grado, nell'introdurre la motivazione, ha puntualmente precisato che "i ricorrenti sostengono il loro diritto senza nulla dedurre circa le specifiche mansioni da ciascuno svolte, sulla base dell'astratta comparazione delle declaratorie contrattuali".

Tale argomentazione è ineccepibile, in quanto l'atto introduttivo del giudizio, nel delineare la pretesa intesa ad ottenere l'equiparazione del trattamento economico, non si riferisce alle mansioni concrete svolte rispettivamente dai ricorrenti e dal personale del ruolo ad esaurimento, ma si basa unicamente sulla comparazione fra le declaratorie previste per gli uni e per gli altri dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Pertanto non si poneva a carico del Ministero alcun onere di contestazione in ordine alle mansioni svolte in concreto, ma si verteva unicamente sulla questione, sicuramente affrontata in sede di comparsa di costituzione in primo grado, di interpretare i limiti dei compiti e delle competenze assegnate dalle declaratorie.

Con gli altri profili d'appello gli appellanti censurano la sentenza impugnata sostanzialmente riproponendo gli argomenti già delineati in primo grado; in particolare, essendo pacifico che il trattamento economico contrattuale assegnato alle qualifiche del personale del ruolo esaurimento è più elevato rispetto a quello attribuito al personale, come gli appellanti, inquadrato nell'area C, posizione economica C3, ex nona qualifica funzionale, si sostiene nell'atto d'appello, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che la normativa contrattuale, a partire dal CCNL del 1998 avrebbe superato ed abrogato ogni distinzione tra il personale della ex IX qualifica funzionale ed il personale del ruolo ad esaurimento, con inserimento di entrambe le categorie nell'area C; l'identità di inquadramento e di funzioni comporterebbe l'applicazione del principio di parità di trattamento previsto dall'art.45 del D. Lgs. 165/01.

La questione di cui è causa è già stata affrontata da questa Corte (seppure in riferimento a comparto diverso della Pubblica Amministrazione) e risolta in senso favorevole ai dipendenti (cfr.

sent. 789/07, R.G. 1067/06, Carrera +altri/Ministero Economia e Agenzia delle Dogane).

Questo collegio ritiene di discostarsi dall'orientamento precedentemente espresso e di pervenire ad un giudizio di conferma della sentenza impugnata e di infondatezza dei motivi di gravame sopra indicati, che, per ragione di connessione, vengono di seguito trattati congiuntamente.

Tralasciando per ora la disamina dell'origine storico-normativa della differenziazione fra le due categorie in oggetto, e concentrandosi sulla disciplina contrattuale, si deve ritenere, in accordo con il primo giudice, che il CCNL 1998 – 2001 non abbia prodotto alcuna parificazione tra il personale ex IX categoria ed il personale del ruolo ad esaurimento e che al contrario abbia inteso mantenere la distinzione, sia per quanto attiene al trattamento economico, sia per quanto attiene alla definizione delle funzioni.

Infatti, se è pur vero che l'art.13 del CCNL inserisce nell'area C i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento, non ne consegue alcuna parificazione dal punto di vista del trattamento economico dal momento che la tabella B allegata al CCNL, titolata "trasposizione automatica nel sistema di classificazione", prevede che alla "vecchia" IX qualifica funzionale corrisponda l'Area C e la posizione economica C3, mentre per quanto attiene al personale dei ruoli ad esaurimento, una postilla in calce alla stessa tabella avverte che "nell'area C è

compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento che conserva il proprio trattamento economico”.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, tale differenziazione non propone alcun problema di incoerenza interna del testo contrattuale, poiché anche in relazione alle declaratorie e alle definizioni delle funzioni non si ravvisa alcun intento di parificazione.

Infatti, come si evince chiaramente dal titolo, la declaratoria dell'area funzionale C è dedicata unicamente alle ex VI, VIII, IX qualifica funzionale senza alcun accenno al personale del ruolo esaurimento che viene trascurato anche nelle declaratorie delle posizioni economiche (C1, C2, C3), dal momento che, come si è detto, a tale personale, che conserva il trattamento economico, non è attribuita alcuna delle citate posizioni.

Il 'vuoto' normativo contrattuale relativo alla definizione delle funzioni del personale r.e. è solo apparente, dal momento che è intervenuto sul punto lo stesso legislatore in momento precedente alla contrattazione collettiva esaminata.

Infatti l'art.25 comma 4° del D.Lgs. 29/1993, fin dalla prima formulazione, ha previsto che “Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli artt.60 e 61 del d.p.r. 30 giugno 1972 n.748 e successive modificazioni...i cui ruoli sono contestualmente soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite le funzioni vicarie del dirigente e

funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all'articolo 45”.

Quindi da un lato vi è assoluta coerenza tra il testo normativo e il dettato contrattuale per quanto attiene alla volontà di mantenere la differenziazione quanto al trattamento economico del personale r.e., e dall'altro è la stessa legge ad individuare le funzioni dello stesso, senza necessità di intervento sul punto da parte della contrattazione collettiva.

Risulta infine di assoluta rilevanza che la norma dell'art.25 del D.Lgs. 29/93 sia stata ribadita con la stessa formulazione nell'art.69 comma 3° del D.Lgs. 165/01.

Gli appellanti tentato di neutralizzare la portata decisiva della normativa legislativa sopra citata, proponendo un profilo di contestazione alla decisione del primo giudice e ribadendo che l'art.25 comma 4° del D.Lgs. 29/93 sarebbe stato disapplicato per effetto dell'art.39 del CCNL 1998 – 2001 che a sua volta ha disapplicato l'art.31 del CCNL 1994 – 1997 che faceva riferimento al personale r.e. di cui all'art.25 comma 4°.

Anche tale argomentazione è infondata.

L'art.31 del CCNL 1994 – 1997 prevedeva l'applicabilità dello stesso contratto collettivo “ nei confronti del personale direttivo delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del

DPR 30 giugno 1972, n.748, e successive modificazioni, in conformità a quanto previsto dall'art.25, comma 4° del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29”.

Ora se l'art.39 del CCNL 1998 – 2001, ha previsto la disapplicazione di alcune disposizioni del precedente contratto, fra le quali l'art.31 citato, non significa affatto che, come affermano gli appellanti ‘sarebbe venuta meno l’operatività dell’art.25 comma 4°’; infatti la disapplicazione è conseguente alla circostanza, sopra ampiamente delineata, per cui lo stesso CCNL 1998 – 2001 è intervenuto sul tema mantenendo la differenziazione economica del personale r.e.. Per altro verso la tesi degli appellanti si pone in aperta contraddizione con la circostanza per cui la disposizione dell’art.25 co 4° è stata riproposta e ribadita con l’art.69 del D.Lgs. 165/2001, indice della volontà del legislatore di attribuire continuità e persistente vigenza alla disciplina esaminata.

Se dunque è innegabile che la citata normativa (contrattuale e legislativa) mantenga la differenziazione fra la categoria ex IX qualifica funzionale e il personale del r.e. (sicuramente dal punto di vista del trattamento economico, ma anche, come si vedrà per quanto attiene alle funzioni attribuite), per seguire la tesi degli appellanti occorre individuare una ulteriore disciplina che imponga in ogni caso il principio di parità di trattamento.

Nel ricorso introduttivo tale norma viene individuata nell’art.45 comma 2° del D.Lgs. 165/2001 che prevede quanto segue:

“ Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”.

Occorre preliminarmente osservare che, considerate le osservazioni sopra svolte in ordine alla disciplina delle norme collettive, per pervenire al risultato auspicato dagli appellanti, si dovrebbe sostenere che le disposizioni del CCNL che assegnano al personale r.e. un trattamento economico di miglior favore rispetto ai dipendenti inquadrati in C3 (ex IX qual.) sono nulle, in quanto contrarie alla norma imperativa rappresentata dal citato art.45.

Ora da un lato tale prospettazione non viene dedotta neppure dagli appellanti che si limitano ad indicare nel citato art.45 un carattere di prevalenza rispetto al precedente art.61 del DPR 748/72 che aveva istituito il trattamento economico differenziato per il r.e.; sotto altro punto di vista gli appellanti non si preoccupano minimamente di considerare che il principio di parità espresso dall’art.45, in riferimento alla posizione del personale r.e., risulta neutralizzato dal più volte citato art.69 D.Lgs. 165/01 che prevede l’opposto principio della persistente differenziazione ed è norma di pari rango ed è contenuta nello stesso testo normativo.

Venendo all’esegesi del testo normativo, la disposizione non pare assumere quella portata amplissima delineata dagli

appellanti, dal momento che la sua formulazione letterale impone alle amministrazioni il rispetto del principio di parità in relazione alle posizioni dei dipendenti così come delineate sulla base della contrattazione collettiva, dovendosi quindi escludere l'obbligo per le amministrazioni di 'correggere' la normativa collettiva per assicurare una parificazione che sia stata dalla stessa esclusa.

Inoltre non è affatto scontato che il positivo accertamento della illegittimità della disparità di trattamento lamentata dagli appellanti debba necessariamente condurre a ciò che viene richiesto con il ricorso introduttivo, e cioè la declaratoria del diritto all'equiparazione del loro trattamento stipendiale a quello attribuito al personale del ruolo ad esaurimento; che anzi sarebbe ragionevole ritenere che l'illegittimità della differenziazione debba essere sanata riconducendo le posizioni residuali del r.e. nella disciplina generale del personale inquadrato, come gli appellanti, nell'area C, posizione economica C3.

Ad ogni buon conto il giudice di primo grado ha ritenuto che l'amministrazione e prima ancora le parti collettive non siano incorse in alcuna violazione del principio di cui all'art.45 D.Lgs. 165/01, dal momento che nella vicenda di causa non sussiste la parità di condizione tra le categorie esaminate e quindi la differenziazione risulta giustificata; infatti la peculiarità del trattamento economico attribuito al personale r.e. trova legittimità e fondamento nell'origine storico-normativa del ruolo

e nelle funzioni parzialmente diverse assegnate a detto personale rispetto a quello proveniente dalla ex IX qual. funzionale.

Le considerazioni svolte dal primo giudice, ampiamente contestate dagli appellanti, meritano invece piena condivisione.

Invero, in relazione all'origine storico-normativa delle categorie in discussione, per quanto attiene al personale del ruolo esaurimento, occorre risalire al DPR 748/1972.

Tale normativa, istituendo le qualifiche dirigenziali, ha previsto una profonda ristrutturazione delle carriere direttive. In particolare, l'art.51 ha mantenuto all'interno delle carriere direttive le qualifiche di "direttore aggiunto di divisione", "direttore di sezione", "consigliere"; per quanto attiene alle qualifiche di "ispettore generale" e "direttore di divisione", e cioè le qualifiche più vicine a quelle dirigenziali, ne ha previsto la "conservazione ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica" (art.60); in sostanza, sulla base del complesso meccanismo normativo previsto dalla disposizione, si evince che, nella previsione del legislatore, il personale delle due citate qualifiche ad esaurimento, attraverso un sistema di promozione preferenziale, era destinato ad essere inserito nelle qualifiche dirigenziali.

La prossimità e l'aggancio con la qualifica dirigenziale si coglie nella determinazione del trattamento economico, dal momento che l'art.61, 2° comma dello stesso testo prevede che lo stipendio annuo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore

generale e direttore di divisione siano stabilite “in misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore e al primo dirigente con pari anzianità di qualifica”.

La peculiarità delle due qualifiche ad esaurimento viene ribadita con l'entrata in vigore della legge n.312/80 che ha introdotto il sistema di inquadramento sulla base delle qualifiche funzionali in sostituzione dell'assetto basato sulle carriere.

Orbene, il primo comma dell'art.1 della legge n.312/80 esclude espressamente dall'area di applicazione del nuovo assetto normativo i dirigenti e “il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n.748”.

Parallelamente, l'art.4, che provvede a stabilire le corrispondenze tra l'inquadramento nelle ‘vecchie’ carriere e quello nelle ‘nuove’ qualifiche funzionali, prevede l'inserimento nell'ottava qualifica funzionale, e cioè nel livello più alto del nuovo ordinamento professionale, della “qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata”, qualifica che, nell'ordinamento delle carriere, si poneva ad un livello inferiore rispetto a quelle (ispettore generale e direttore di divisione) conservate ad esaurimento dal DPR 748/72.

Secondo le deduzioni prospettate dal Ministero e non contestate, il percorso professionale degli appellanti ha previsto il loro inserimento in un primo tempo proprio nell'ottava qualifica

funzionale, e quindi in una posizione non equiparabile alle qualifiche del r.e., ma, semmai, alla qualifica inferiore dell'ex carriera direttiva.

Solo con il D,L. 28.1.1986 n.9 è stata istituita la nona qualifica funzionale per particolari posizioni professionali nella quale sono confluiti gli appellanti.

Ma anche tale definitivo passaggio non ha intaccato la peculiarità delle qualifiche r.e., ed anzi ha sancito in un certo senso la legittimità della differenziazione oggetto di causa: infatti il quarto comma dell'art.2 del D.L. n.9/86 prevede significativamente che "il trattamento iniziale della nona qualifica non può essere superiore al 92 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento".

Come si è già esposto, le ragioni 'storiche' di tale differenziazione di trattamento sono successivamente passate al vaglio del legislatore e delle parti sociali, ed entrambe le sedi non hanno evidentemente ravvisato alcun profilo di irragionevolezza e hanno ritenuto di condividere e di confermare l'assetto consolidato nel corso del tempo.

La differente posizione fra il personale della ex nona qualifica e quello del r.e., riscontrabile nell'exkursus storico delle due categorie, come è stato condivisibilmente ritenuto dalla sentenza impugnata, trova anche rispondenza nella distinzione delle funzioni rispettivamente attribuite.

Già nel ricorso introduttivo gli appellanti hanno dedotto che il personale della ex nona qualifica funzionale esplica le funzioni previste dall'art.20 del DPR 8 maggio 1987 n.266; ai fini delle valutazioni di causa, assume particolare rilevanza il riferimento ai compiti di “sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento”.

Il giudice di primo grado ha correttamente colto che la differente formulazione della disposizione ora citata rispetto a quella prevista dall'art.69, comma 3° del T. U. 165/2001 (“al personale del ruolo ad esaurimento sono attribuite funzioni vicarie del dirigente..”) implica una distinzione di sostanza, individuabile nel fatto che solo al personale del ruolo esaurimento sono attribuite funzioni ‘vicarie’ dirigenziali anche nel caso in cui il titolare dirigenziale sia presente sul posto di lavoro; in altre parole, solo nel caso del personale r.e. il legislatore ha inteso consentire la delega anche permanente di funzioni dirigenziali, confermando in tal modo gli elementi di maggiore ‘vicinanza’ alla qualifica dirigenziale che emergono dallo sviluppo normativo sopra delineato.

La attribuzione di compiti delegati dal dirigente in via permanente si coglie anche nei passi successivi dell'art.69 del Testo Unico, ove è previsto che il personale r.e. svolga compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esso delegati dal dirigente, mentre l'art.20 del DPR 266/87, pur assegnando al personale ex IX qual. Funz. funzioni di studio e ricerca

altamente qualificata e attività ispettive di particolare importanza, non delinea alcun raccordo fra tali attività e la qualifica dirigenziale.

Neppure è corretto sostenere, ai fini di attribuire rilievo alle funzioni svolte dal personale della ex nona qualifica, che la sostituzione del dirigente comprenda anche l'attribuzione di funzioni dirigenziali nel caso di vacanza del posto da dirigente, eventualmente anche protratta nel tempo.

Infatti questa Corte ha già rilevato in precedenti pronunce che *“... mentre l'art.20 DPR 266/87 prevedeva che il personale di IX qualifica potesse essere impiegato in funzione di reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare, nella declaratoria del C3 del CCNL non vi è alcun riferimento all'istituto della reggenza ed è previsto unicamente che gli appartenenti a tale profilo possano assumere temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare”*; con il riferimento combinato alla *“temporaneità”* e all' *“assenza”* le parti collettive hanno evidentemente inteso escludere il caso dell'incarico in attesa della copertura del posto vacante (cfr. sent.1256/05, r. g. 1079/04; l'orientamento è stato recentemente avallato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con la sent. n.5892 del 17.3.2005)

In definitiva, in relazione alla disparità lamentata dagli appellanti, circa la percezione di un trattamento retributivo

deteriore rispetto al personale del ruolo esaurimento, non si ravvisa alcun profilo di illegittimità od arbitrarietà.

L'appello va dunque respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.

I contrasti giurisprudenziali in ordine ai temi in discussione, anche interni a questa Sezione, comportano l'integrale compensazione delle spese del grado.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

compensa le spese del presente grado.

Così deciso all'udienza del 18.9.2007

IL CONSIGLIERE Estensore

Dott. Michele MILANI

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo PEYRON

consegnata in Cancelleria per la pubblicazione l'11.10.2007